

**Convenzione per lo svolgimento del tirocinio in concomitanza con il percorso formativo  
e per l'esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio  
della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile**

tra

**l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese, con sede in Piazza  
Monte Grappa, 4 – Varese – C.F. 95063490122, in persona del suo Presidente, Dott.ssa Luisa  
Marzoli**

e

**l'Università degli Studi dell'Insubria, C.F. 95039180120, nella persona del Magnifico Rettore e  
legale rappresentante Prof. Angelo Tagliabue, domiciliato per la carica presso  
la sede dell'Università, Via Ravasi, 2 - Varese**

**Premesso**

- L'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'Albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- che l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'articolo 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile) prevedono che il tirocinio possa essere svolto durante il biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che l'articolo 46 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che l'articolo 47 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che l'articolo 36, comma 3 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo - Dottori Commercialisti occorre essere in possesso di una laurea nella classe

delle lauree specialistiche (magistrali) in Scienze dell'economia (64/S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche (magistrali) in Scienze economico aziendali (84/S), ovvero delle lauree rilasciate dalla Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127; e che per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo - Esperti contabili occorre essere in possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella classe delle lauree in Scienze economiche (28);

- che l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- che l'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE è relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

#### **considerato**

- che il 13 ottobre 2010 è stata stipulata una Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che la Convenzione Quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili stabilisce le condizioni per conseguire l'esonero dalla prima prova dell'Esame di Stato per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché quelle per l'accesso e lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della Laurea Specialistica/Magistrale professionalizzante;
- che la Convenzione Quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'articolo 43, comma 2, Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, aveva fissato le condizioni minime che consentivano:
  - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi necessario all'acquisizione della laurea specialistica/magistrale;
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- che il DPR 7 agosto 2012, n. 137, emanato ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 14 settembre 2011, n. 148, stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il ministro vigilante, durante l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi a quelle di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;
- che la convenzione quadro fra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ai sensi

dell'art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e dell'art. 6, comma 4 del DPR 7 agosto 2012, n. 137, siglata nel mese di ottobre 2014, ha rivisto le condizioni minime che consentono:

1. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi durante l'ultimo anno del corso di laurea triennale;
  2. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  3. di svolgere il tirocinio professionale per sei mesi durante l'ultimo anno del corso di laurea magistrale;
  4. l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  5. di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
  - che la convenzione quadro tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro della Giustizia e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli ordini territoriali e le università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sigla di convenzioni a livello locale, che devono rispettare le indicazioni minime contenute nella convenzione quadro;
  - che al tirocinante si applica la convenzione siglata dall'università presso la quale risulta iscritto, ancorché tale convenzione sia stata sottoscritta con un ordine territoriale diverso da quello presso il quale il tirocinante chiede l'iscrizione per lo svolgimento del tirocinio;
  - che la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, con decorrenza dall'a.a. 2001/2002, ha attivato un corso di laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese (classe 17) articolato su tre indirizzi (Management, Economia e Amministrazione di Impresa, Economia e Diritto di Impresa) e che tale corso di laurea è disattivato dall'a.a. 2010/2011;
  - che la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, nell'a.a. 2010/2011, ha attivato il corso di laurea in Economia e Management, di durata triennale a percorso unico nella classe L-33 Scienze economiche (come trasformazione della classe 28 ex DM 509/99), prevedendo la sua erogazione anche in modalità part-time;
  - che la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, con decorrenza dall'a.a. 2003/2004, ha attivato un corso di laurea specialistica in Economia e Commercio (classe 84/S) articolato su due indirizzi (Management ed Economia e Diritto di Impresa), i cui piani di studio, in conformità al DM n. 509/99 e nel rispetto dei requisiti curriculari stabiliti per la classe di laurea 84/S, sono stati fino all'a.a. 2010/2011 parzialmente strutturati a scelta dello studente, in ragione del corso di laurea triennale scelto (e del *curriculum* specifico);
  - che la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria ha altresì attivato, nell'a.a. 2010/2011, un nuovo corso di laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa, di durata biennale, nella classe LM-77 Scienze economico aziendali di cui all'allegato 2 del DM 26 luglio 2007 e che tale corso di laurea è stato disattivato nell'a.a. 2013/2014;
  - che il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria con decorrenza dall'a.a. 2013/2014 ha attivato un nuovo corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa (CLEDiFI) di durata biennale nella classe LM-77 Scienze economico aziendali di cui all'allegato 2 del

DM 26 luglio 2007, che si articola in due indirizzi (Economia e Diritto di Impresa e Finanza, Mercati e Intermediari Finanziari);

- che il *curriculum* del corso di laurea magistrale in Economia, Diritto e Finanza di Impresa denominato Economia e Diritto di Impresa – come il corso di laurea magistrale in Economia e Diritto di Impresa disattivato nell'a.a. 2013/2014 – è rivolto specificatamente, seppur non esclusivamente, a coloro che intendono accedere all'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, assicurando un efficace apprendimento delle fondamentali conoscenze di natura aziendale e giuridica necessarie per l'esercizio della professione di dottore commercialista, figura professionale che deve possedere, oltre a un'adeguata e aggiornata cultura economico-aziendale, anche una solida conoscenza degli istituti giuridici e degli strumenti di analisi e di interpretazione delle norme che regolano gli aspetti economici della vita sociale indispensabili per l'esercizio dell'attività professionale;
- che la Facoltà (oggi Dipartimento) di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria nella predisposizione del percorso formativo ha tenuto conto della normativa vigente e delle prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività. Ciò anche al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, e pertanto senza dover sostenere ulteriori esami di Stato, fermo l'obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l'accesso all'esercizio dell'attività di revisore legale;
- che in data 08 giugno 2011 l'Università degli Studi dell'Insubria e l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno sottoscritto un accordo che regola l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per esperti contabili e per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile e relativa allo svolgimento del tirocinio nell'ambito della Convenzione Quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tale accordo è stato sostituito dalla Convenzione stipulata tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e l'Università degli Studi dell'Insubria in data 20 novembre 2013 e da successiva Convenzione stipulata in data 28 luglio 2015.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra identificate

**stipulano**

la seguente convenzione.

### **Articolo 1 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 225 nel corso dell'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale), che sarà indicato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Varese, e con l'indicazione di un docente (tutor accademico), che sarà nominato dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) sono iscritti al corso di laurea triennale della classe L-33 (Scienze economiche<sup>1</sup>) denominato Economia e Management o al corso di laurea triennale della classe 17 (Scienze economiche) ex DM 509/99 denominato Economia e Amministrazione delle Imprese, disattivato nell'a.a. 2010/2011 (corrispondente alla classe 18 Scienza dell'economia e della gestione aziendale ex DM 270/04), attuati nell'ambito della convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- b) abbiano acquisito, nel percorso formativo triennale, almeno i seguenti crediti formativi:

<i>Ambiti disciplinari</i>	<i>Crediti formativi richiesti</i>	<i>Crediti formativi offerti</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti	CLEMT FT: 24 crediti <sup>2</sup>  CLEMT PT: 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti	CLEM FT: 33 crediti <sup>3</sup>  CLEM PT: 21 crediti

- Il Dipartimento di Economia garantisce, nel percorso di laurea triennale, l'erogazione dei crediti formativi richiesti affinché gli studenti possano beneficiare delle prerogative della convenzione. Si precisa che l'acquisizione dei crediti richiesti è condizione essenziale per ottenere i benefici della convenzione stessa.
- Nel caso di future modifiche dei percorsi di studio, il Dipartimento di Economia garantirà comunque l'erogazione dei crediti formativi richiesti, sia con insegnamenti obbligatori sia con insegnamenti opzionali inseriti in indirizzi/percorsi differenziati a scelta dello studente. Il Dipartimento si impegnerà altresì a effettuare le più opportune iniziative di comunicazione a beneficio degli studenti, affinché conoscano le prerogative della convenzione e le condizioni richieste per accedere ai benefici previsti.
- Il percorso di laurea triennale garantisce una formazione nelle materie previste dall'art. 4 del DLgs 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.
- Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale, o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università, non determina la sospensione del tirocinio.

<sup>1</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>2</sup> 24 CFU sono a disposizione nel percorso formativo della laurea triennale CLEM (L-33) a partire dall'a.a. 2020/2021, considerando gli insegnamenti obbligatori di I e II anno e gli insegnamenti opzionali del III anno riconducibili all'ambito disciplinare SECS-P/07 Economia aziendale.

<sup>3</sup> 33 CFU sono a disposizione nel percorso formativo della laurea triennale CLEM (L-33) a partire dall'a.a. 2020/2021, considerando gli insegnamenti obbligatori di I e II anno e gli insegnamenti opzionali del III anno riconducibili agli ambiti disciplinari riportati in tabella.

6. Il Consiglio dell'Ordine indica la Dott.ssa Luisa Marzoli quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.
7. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
8. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
9. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, dopo il conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del DM 7 agosto 2009, n. 143, il tirocinio di almeno un anno sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

## **Articolo 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

1. Hanno diritto a ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di abilitazione che consente l'iscrizione alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L-33 (Scienze economiche<sup>4</sup>) all'esito del corso di studi denominato Economia e Management, o coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe 17 (Scienze economiche) ex DM 509/99 all'esito del corso di laurea triennale denominato Economia e Amministrazione delle Imprese (corrispondente alla classe L-18 Scienza dell'economia e della gestione aziendale ex DM 270/04), o ancora coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe 28 Scienze economiche (ex DM 509/99) all'esito del corso di laurea triennale denominato Economia e Commercio, in relazione ai quali è stata stipulata la Convenzione fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università che soddisfa i requisiti di cui al precedente articolo 1, commi da 1 a 7.
2. Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, tenuto conto che con decorrenza dall'a.a. 2001/2002 ha attivato un corso di laurea triennale in Economia e Amministrazione delle Imprese (Classe 17) articolato su tre indirizzi (Management, Economia e Amministrazione di Impresa, Economia e Diritto di Impresa) e che tale corso di laurea dall'a.a. 2010/11 è stato disattivato, si impegna a verificare le posizioni individuali di coloro che hanno conseguito il suddetto titolo di laurea triennale e, qualora siano rispettati i requisiti minimi richiesti da questo accordo e dalla Convenzione Quadro, a certificare l'acquisizione dei crediti formativi richiesti nella Convenzione Quadro, nei settori scientifico-disciplinari ivi indicati, al fine di ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo.

## **Articolo 3 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale**

1. Possono svolgere un tirocinio semestrale, con un numero di ore pari a 300 durante l'ultimo anno del corso di laurea magistrale, presso uno studio professionale e comunque sotto la supervisione e il controllo diretto di un professionista (tutor professionale), che sarà indicato dall'Ordine dei Dottori

---

<sup>4</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Commercialisti di Varese, e di un docente (tutor accademico), che sarà nominato dal Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria, coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) laurea triennale nella classe L-18 (Scienza dell'economia e della gestione aziendale<sup>5</sup>) o nella classe L-33 (Scienze economiche<sup>6</sup>) o, in alternativa, laurea triennale in altra classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico. In caso di laurea triennale in altra classe di laurea o laurea magistrale a ciclo unico, prima dell'iscrizione, dovranno essere colmati i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);
- b) iscrizione al corso di laurea magistrale della classe LM-77 (Scienze economico aziendali<sup>7</sup>) denominato Economia, Diritto e Finanza di Impresa, *curriculum* in Economia e Diritto di Impresa, o al corso di laurea magistrale della classe LM-77 (Scienze economico aziendali<sup>8</sup>) denominato Economia e Diritto di Impresa previsti dalla convenzione siglata tra l'Ordine e l'Università ai sensi degli articoli 43, comma 2, DLgs 139/2005; 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- c) acquisizione dei crediti indicati nella tabella contenuta all'articolo 1, ovvero possesso di altra laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico a condizione che siano stati colmati i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale;
- d) acquisizione dei seguenti crediti formativi durante il corso di laurea magistrale:

<i>Ambiti disciplinari</i>	<i>Crediti formativi richiesti</i>	<i>Crediti formativi offerti</i>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti	18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti	12 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti	24 crediti

<sup>5</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>6</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>7</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84/S Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>8</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84/S Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

Parte dei crediti formativi esposti nella tabella possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale o laurea magistrale a ciclo unico (esami sovranumerari e/o a scelta) in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1.

2. Nel caso di future modifiche dei percorsi di studio, il Dipartimento di Economia garantirà comunque l'erogazione dei crediti formativi richiesti, sia con insegnamenti obbligatori sia con insegnamenti opzionali inseriti in indirizzi/percorsi differenziati a scelta dello studente. Il Dipartimento si impegnerà altresì a effettuare le più opportune iniziative di comunicazione a beneficio degli studenti, affinché conoscano le prerogative della convenzione e le condizioni richieste per accedere ai benefici previsti.
3. Il percorso di laurea magistrale garantisce una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del DLgs 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del DLgs 39/2010 è comunque assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale, o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università, non determina la sospensione del tirocinio.
5. Il Consiglio dell'Ordine indica la Dott.ssa Luisa Marzoli quale referente organizzativo appositamente dedicato e individua gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica e alla progettazione delle attività da svolgere.
6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea magistrale o specialistica, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del DLgs 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del DM 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio sarà svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

#### **Articolo 4 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili**

Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico aziendali<sup>9</sup>) all'esito del corso di studi denominato Economia, Diritto e Finanza di Impresa, *curriculum* in Economia e Diritto di Impresa, o che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM-77 (Scienze economico aziendali<sup>10</sup>) all'esito del corso di studi denominato Economia e Diritto di Impresa, disattivato nell'a.a. 2013/2014, o che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe 84/S (Scienze economico aziendali) presso il

---

<sup>9</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>10</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali - ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi dell'Insubria all'esito del corso di laurea specialistica denominato Economia e Commercio, *curriculum* in Economia e Diritto di Impresa, disattivato nell'a.a. 2010/2011, realizzati sulla base della convenzione siglata fra il Consiglio dell'Ordine e l'Università, che soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 3, commi da 1 a 7.

#### **Art. 5 - Durata della Convenzione**

La presente Convenzione entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha durata di 5 anni, salvo disdetta da comunicare, con raccomandata A/R o PEC, 3 mesi prima della scadenza.

Ciascuna Parte potrà comunque recedere dalla presente convenzione mediante comunicazione scritta da inviare con raccomandata A/R o PEC; il recesso, in ogni caso, non potrà pregiudicare le attività in fase di svolgimento, che saranno portate a compimento.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati**

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali. Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal DLgs 196/2003, come novellato dal DLgs 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza e in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/379/UE. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilita l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

#### **Art. 7 - Registrazione e spese di bollo**

Il presente atto è redatto in unico esemplare firmato digitalmente ai sensi del DLgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni. L'imposta di bollo è assolta dall'Università in modo virtuale ai sensi dell'art. 2, Tariffa Parte I e art. 15 del DPR 642/1972 (Autorizzazione della Direzione Regionale per le Entrate della Lombardia prot. n. 2014/136508 del 9 dicembre 2014) per un importo complessivo di € 64,00 e sarà rimborsata per la metà dall'Ente convenzionato.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del DPR 131/1986 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese, data della firma digitale

*Ordine dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili di Varese*

*Il Presidente  
(Dr.ssa Luisa Marzoli)*

*Università degli Studi dell'Insubria*

*Il Rettore  
(Prof. Angelo Tagliabue)*